

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY SAN DONATO 1981 ASD, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO UNDER 18 ASD DELEBIO RUGBY VS RUGBY SAN DONATO 1981 ASD" DEL 21 GENNAIO 2024.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

vista l'istanza presentata dalla società Rugby San Donato 1981 ASD, inviata a mezzo PEC in data 24 gennaio 2024 ore 19.09 e protocollata il 25 gennaio 2024, in riferimento alla gara del Campionato UNDER 18 ASD Delebio Rugby ("**RUGBY DELEBIO**") vs Rugby San Donato 1981 ASD ("**RUGBY SAN DONATO**"), del 21 gennaio 2024, arbitro della gara Sig. Federico Ruta ("**Direttore di Gara**"), con la quale la società RUGBY SAN DONATO chiedeva al Giudice Sportivo Territoriale ("**Giudice Sportivo**"), anche mediante utilizzo delle riprese filmate della partita allegate all'istanza, di adottare adeguati provvedimenti in relazione ad un presunto comportamento antisportivo tenuto dal giocatore del RUGBY DELEBIO Sig. Stefano Girotti e non rilevato dal Direttore di Gara;

concessi i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia;

vista la memoria difensiva presentata dalla società RUGBY DELEBIO, inviata a mezzo PEC in data 29 gennaio 2024 ore 10.54, si ritiene conclusa la fase dell'istruttoria.

L'istanza, per quel che attiene la invocata richiesta di visione di immagini prevista dall'art. 41 Regolamento di Giustizia, è ammissibile.

Invero, la società RUGBY SAN DONATO chiede che il Giudice Sportivo, anche attraverso l'analisi dei filmati allegati all'istanza, voglia adottare adeguati provvedimenti in relazione ad un presunto comportamento antisportivo commesso ai danni di un avversario da parte del giocatore del RUGBY DELEBIO Sig. Stefano Girotti il quale, si legge nell'istanza, *"...a gioco fermo, non visto dall'arbitro, decide di strattonare per le spalle/la maglia e scaraventare a terra il nostro giocatore Diego Garofalo che aveva palla in mano in quel momento. Poiché l'arbitro, essendo girato di spalle, non ha potuto vedere l'episodio, non è stata comminata alcuna sanzione. Tuttavia, l'improvvido gesto ha avuto conseguenze serie: il nostro giocatore ha riportato la lussazione della spalla e, dopo visita presso il PS, è stato applicato un tutore con sospensione dell'attività sportiva e fisioterapia necessaria per alcuni mesi"*.

Detto presunto comportamento antisportivo non è stato rilevato dal Direttore di Gara. Al riguardo, nel referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara e, in particolare, nel modello C) sezione cartellini gialli e rossi, non è stato annotato alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del giocatore del RUGBY DELEBIO, Sig. Stefano Girotti.

Sul punto si segnala che il Direttore di Gara, sentito direttamente dal Giudice Sportivo, ha confermato di non aver visto il fallo incriminato e, pertanto, di non aver preso alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del giocatore del RUGBY DELEBIO Sig. Stefano Girotti.

In quel frangente, infatti, il Direttore di Gara, dopo aver fischiato un vantaggio non acquisito, a gioco fermo, si stava dirigendo verso il punto di ripresa del gioco dando le spalle ai giocatori coinvolti nell'episodio incriminato; per tale ragione, non si è accorto di nulla e non ha assunto alcun provvedimento in merito.

Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata, l'art. 41 del Regolamento di Giustizia (prova televisiva), concede la possibilità agli affiliati e/o interessati di mettere a disposizione degli Organi di Giustizia riprese televisive o filmate da utilizzare per gli accertamenti di rito e/o, comunque, previsti dal Regolamento di Giustizia FIR.

Il Giudice Sportivo, a norma dell'art. 41, c. 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto meritevole di accoglimento e utilizzo la ripresa filmata, dotata di piena garanzia tecnica e documentale, fornita dalla Società istante, in quanto concernente fatti commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco e non rilevati dall'ufficiale di gara.

Il Giudice Sportivo ha preso, quindi, visione della registrazione video della partita prodotta dalla società istante ed ha ritenuto le immagini chiare, circostanziate e tali da consentire di riscontrare e giudicare l'episodio incriminato.

Ad avviso del Giudice Sportivo, dalla riproduzione video della gara, appare pacifico che il giocatore Stefano Girotti del RUGBY DELEBIO abbia strattonato il giocatore avversario facendolo cadere a terra.

Il contatto è avvenuto durante una fase concitata di gioco in prossimità della linea dei cinque metri del RUGBY SAN DONATO, ed emerge chiaramente come non vi sia stata alcuna volontà da parte del giocatore del RUGBY DELEBIO di fare male e di arrecare intenzionalmente grave pregiudizio al giocatore avversario.

A parere del Giudice Sportivo, detta condotta non è tale da integrare gli estremi di un comportamento antisportivo sanzionabile a norma di Regolamento di Giustizia.

Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo

- Esaminata l'istanza prodotta dalla società RUGBY SAN DONATO;
- Esaminate le riprese filmate della gara in esame allegate all'istanza della società RUGBY SAN DONATO,

DISPONE

- l'acquisizione ai fini probatori dei filmati allegati all'istanza del RUGBY SAN DONATO, ai sensi dell'art. 41, c.1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, e
- visti gli art.41, 56, 57, 58, 59, 60 rigetta l'istanza presentata dalla società RUGBY SAN DONATO, inviata a mezzo PEC in data 24 gennaio 2024 ore 19.09 e protocollata il 25 gennaio 2024, per presunto comportamento antisportivo tenuto dal giocatore del RUGBY DELEBIO Sig. Stefano Girotti e non rilevato dal Direttore di Gara.

Stante la soccombenza incamera il contributo per accesso alla Giustizia versato dal RUGBY SAN DONATO a mezzo bonifico bancario intestato alla Federazione Italiana Rugby.

Milano, 31 gennaio 2024

Il Segretario
(Isabella Doria)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Prati)